

## STATUTO NAZIONALE

### 1. Nome e sede

- 1.1. E' costituita l'associazione Avvocati Giusconsumeristi Italiani con sede in Roma. L'Associazione assume la denominazione *Avvocati Giusconsumeristi Italiani* con acronimo AGIT.

### 2. Oggetto e scopo

- 2.1 L'Associazione ha lo scopo di favorire lo studio, lo sviluppo e la diffusione del diritto del consumo e dell'utenza e la tutela a livello nazionale, europeo ed internazionale, e di promuovere lo scambio di idee e di informazioni per agevolare una più stretta collaborazione tra tutti gli operatori del diritto che si dedicano allo studio ed alla pratica di tale disciplina.

In particolare l'Associazione:

- a. promuove lo studio e la pratica del diritto del consumo e dell'utenza e delle materie correlate o affini con il fine di operare per la soluzione di problemi e contrasti connessi all'interpretazione ed all'applicazione delle leggi vigenti;
- b. propone nuove soluzioni normative relative sia al diritto sostanziale che al diritto processuale in Italia ed in Europa;
- c. intrattiene rapporti con il mondo accademico e della ricerca;
- d. organizza conferenze ed incontri per agevolare il dibattito, la discussione e la divulgazione dell'informazione in materia, anche in collaborazione con università, scuole di specializzazione, ordini professionali, associazioni di consumatori, di professionisti e di imprese, camere di commercio, istituti di ricerca, organismi istituzionali a livello locale, nazionale ed internazionale ed altri enti ed organismi;
- e. cura la formazione professionale anche in collaborazione con i soggetti di cui al precedente punto d) e promuove corsi e seminari sul diritto del consumo e dell'utenza;
- f. sviluppa correlazioni e partecipa a progetti con altri soggetti nazionali, europei ed internazionali sulla materia o su materie correlate od analoghe;
- g. promuove la pubblicazione di libri, riviste ed articoli sulla materia;
- h. partecipa ai procedimenti di consultazione dei pubblici poteri, italiani ed europei, in materia di diritto del consumo e dell'utenza;
- i. favorisce e promuove l'utilizzazione degli strumenti di tutela collettiva previsti dagli ordinamenti giuridici nazionali e comunitari;
- l. si adopera per lo sviluppo di una cultura della conciliazione ed opera come organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- m. promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, penali e amministrative, nonché dinanzi alle autorità di garanzia, a tutela dell'interesse dell'associazione; agisce ed interviene nei giudizi civili, penali ed amministrativi per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione degli interessi collettivi e dei diritti soggettivi dei cittadini; ricorre in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti lesivi dei medesimi interessi collettivi e per la conseguente tutela dei diritti soggettivi.

2.2 L'Associazione persegue scopi esclusivamente professionali, sociali e culturali ed è indipendente da ogni partito o associazione politica o sindacale.

2.3 Per la realizzazione dei suoi fini l'Associazione:

- a. promuove e realizza la stampa e la diffusione di periodici o di pubblicazioni di qualunque genere e tipo anche audiovisivi, anche tramite supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet;
- b. organizza incontri, conferenze, letture, seminari, corsi; partecipa a progetti anche in collaborazione con istituzioni ed organismi, pubblici e privati, a livello locale, nazionale e comunitario;
- c. effettua ricerche in materia e ne diffonde i risultati;
- d. coopera con le autorità pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali o altre per il raggiungimento degli scopi sociali, anche partecipando in organismi pubblici ove richiesto;
- e. offre informazione, consulenza e collaborazione ai professionisti ed a tutti i soggetti di cui al punto 2.1 d);
- f. compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali;
- g. promuove strutture di servizio per la realizzazione degli scopi sociali.

### **3. Soci**

3.1 Possono essere soci i soggetti che soddisfino i seguenti requisiti:

- I. avvocato o praticante avvocato regolarmente iscritto presso un consiglio dell'ordine avvocati italiani;
  - II. svolgimento di attività professionale nell'ambito del diritto dei consumatori.
- Possono essere ammessi, inoltre, soggetti che, sebbene privi dei requisiti di cui ai punti I. e II., svolgano professionalmente attività nell'ambito del diritto dei consumatori anche in ambito accademico.

3.2 Le modalità di ammissione sono:

- I. l'invito del Consiglio esecutivo nazionale;
- II. in alternativa a quanto sopra, l'invio di una domanda di ammissione con la presentazione di un socio dell'Associazione.

3.3 L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio esecutivo a maggioranza.

3.4 La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- decadenza, in caso di mancato versamento puntuale dei contributi;
- esclusione, nel caso di venir meno dei requisiti di cui al punto 3.1;
- espulsione quando l'attività del socio sia in contrasto con gli scopi dell'associazione o sia ad essi pregiudizievole oppure quando il socio si sia reso colpevole di un atto lesivo dei principi della professione della morale e dell'onore secondo la decisione del Collegio dei Probiviri disciplinato dall'art. 8.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio esecutivo a maggioranza dei componenti mentre l'espulsione è decisa dal Collegio nazionale dei Probiviri.

### **4. Organi**

4.1 Sono organi dell'associazione:

- I. l'Assemblea nazionale;
- II. il Consiglio esecutivo nazionale;
- III. il Presidente nazionale ed il vice Presidente nazionale;
- IV. il Collegio nazionale dei probiviri;
- V. il Comitato scientifico.

### **5. Il Consiglio esecutivo nazionale**

- 5.1 Il Consiglio esecutivo nazionale è composto da undici membri compreso il Presidente nazionale.
- 5.2 Il Presidente nazionale ed il vice Presidente nazionale sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio esecutivo.
- 5.3 I componenti del Consiglio esecutivo durano in carica quattro anni. I soci fondatori dell'associazione sono membri di diritto del Consiglio esecutivo per i primi quattro anni. La mancata presenza alle riunioni di un membro del Consiglio, per tre volte consecutive, determinerà la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti.
- 5.4 Il Consiglio esecutivo gestisce il fondo sociale, presenta all'Assemblea dei soci i bilanci annuali per la ratifica, indirizza le attività dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali; delibera sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività da espletare durante l'anno; delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e sull'importo della quota associativa annuale.
- 5.5 Al fine di coordinare e sviluppare le attività di AGIT sul territorio nazionale e favorire la costituzione di organismi regionali dell'Associazione, il Consiglio esecutivo può attribuire, con apposita delibera, compiti di coordinamento territoriale a singoli soci negli ambiti territoriali regionali dove sono presenti almeno cinque soci dell'Associazione. L'incarico è finalizzato al coordinamento delle attività in ambito locale ed è revocabile con delibera dello stesso Consiglio esecutivo nazionale.
- 5.6 Le riunioni del Consiglio esecutivo nazionale possono avvenire anche con l'ausilio di mezzi telematici.

## **6. Assemblea generale nazionale**

- 6.1 L'Assemblea nazionale è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti della quota annuale. L'Assemblea si riunisce quando necessario secondo gli interessi dell'Associazione su convocazione del presidente. Il 5% o una percentuale maggiore dei soci può richiedere per iscritto al Consiglio di convocare l'Assemblea. Se il Consiglio non vi provvede il 15% dei soci può provvedervi direttamente, specificando il luogo della riunione, l'ordine del giorno ed il socio che si incarica della presidenza della presidenza della riunione stessa.
- 6.2 L'Assemblea nazionale deciderà sui seguenti argomenti:
- I. a maggioranza semplice:
- ratifica dei bilanci approvati dal Consiglio esecutivo nazionale;
  - elezione dei membri del Consiglio esecutivo;
  - elezione del Collegio nazionale dei probiviri;
  - modifiche dello Statuto;
- II. a maggioranza qualificata di tre quarti degli associati:
- scioglimento dell'associazione e destinazione del patrimonio.
- 6.3 L'Assemblea nazionale è convocata con un preavviso di un mese con l'indicazione dell'ordine del giorno. Nel caso di urgenza il termine può essere ridotto a quindici giorni. Gli associati possono presentare proposte o mozioni almeno quindici giorni prima della data fissata, comunicandole per iscritto al Consiglio; in caso di urgenza detto termine è di giorni sette.
- 6.4 Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro socio munito di delega. Ogni socio non può essere munito di più di due deleghe. I membri del Consiglio esecutivo non possono ricevere delega. La validità delle deleghe è disciplinata dal Regolamento d'Assemblea.

## **7. Il Presidente ed il vice Presidente nazionali**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Resta in carica quattro anni. Non può essere eletto più di due volte consecutive. In caso di suo impedimento le funzioni sono assunte dal vice Presidente nazionale.

#### **8. Collegio nazionale dei Probiviri**

- 8.1 Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.
- 8.2 Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
- 8.3 Il Collegio decide sulle violazioni, da parte degli associati, delle norme di comportamento deontologico o per azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'Associazione.
- 8.4 Esso delibera, su istanza del Consiglio esecutivo o di almeno dieci soci, il proscioglimento ovvero l'adozione di uno dei seguenti procedimenti:
  - I. censura scritta;
  - II. sospensione temporanea;
  - III. espulsione.
- 8.5 La decisione, adottata dopo aver sentito le parti interessate, eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, è depositata presso il Consiglio esecutivo e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni.
- 8.6 La mancata presenza alle riunioni di un membro del Collegio, per tre volte consecutive, determinerà la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti .

#### **9. Il Comitato scientifico**

- 9.1 I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio esecutivo su proposta del Presidente.
- 9.2 Il Comitato scientifico è composto da sette membri che si occupano dello studio del diritto dei consumatori e che abbiano acquisito particolari meriti in ambito accademico. Il Comitato scientifico può indicare al suo interno un Presidente.

#### **10. Fondo sociale e quota associativa**

- 10.1 I fondi necessari al perseguimento dei fini dell'associazione saranno costituiti da quote sociali, donazioni, contributi di enti italiani e stranieri, finanziamenti erogati da istituti, enti, ordini professionali, proventi derivanti dall'organizzazione di corsi, seminari, convegni pubblicazioni.
- 10.2 La quota associativa è stabilita dal Consiglio esecutivo e dovrà essere corrisposta all'atto dell'ammissione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.
- 10.3 I fondi saranno raccolti ed amministrati dal Consiglio esecutivo.
- 10.4 Il Consiglio esecutivo provvede alla predisposizione ed approvazione annuale dei bilanci da sottoporre all'Assemblea per la ratifica.

#### **11. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile per le associazioni non riconosciute.